



C.I. n. 217

Sant'Angelo Lodigiano, 3 Giugno 2019

IIS PANDINI-LAS PIAZZA

Al personale docente

Al personale A.T.A.

All'Albo della scuola-Al sito istituzionale

OGGETTO: SCRUTINIO FINALE E COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE

Si informa il personale docente che a partire dal 3 Giugno 2019 è possibile procedere all'inserimento dei voti per la predisposizione degli scrutini finali.

Per consentire un ordinato e puntuale svolgimento degli scrutini finali, come calendarizzati, le/i docenti devono attenersi con scrupolo alle seguenti indicazioni:

1. Caricare sul tabellone del registro elettronico le medie dei voti e le ore di assenza, tramite l'inserimento automatico già utilizzato nello scrutinio intermedio, entro 24 ore prima dello scrutinio;
2. Modificare le medie, ove necessario;
3. Inserire la tipologia di recupero per le/gli studenti con valutazioni non sufficienti;
4. Predisporre per le/gli studenti con giudizio sospeso attività di recupero sugli argomenti in cui sono state evidenziate le lacune che hanno determinato la assegnazione del debito;
5. Indicare con scrupolosa precisione gli argomenti oggetto del recupero, evitando di assegnare in modo generico tutti gli argomenti del programma svolto durante l'anno;
6. Predisporre il lavoro individuale di rinforzo per le/gli studenti la cui preparazione mostra alcune carenze disciplinari, che non hanno determinato la assegnazione del debito formativo nella materia;
7. Le/i coordinatrici/coordinatori di classe sono tenute/i a predisporre una breve relazione sulla situazione finale della classe da inserire nel verbale al momento degli scrutini.

ESAME DI STATO

Secondo quanto previsto dal **D.lgs. n. 62/2017** (attuativo della legge n. 107/15), Capo III **Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione**, Art. 13 **Ammissione dei candidati interni**, commi 1-4



1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le/gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.

2. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammessa/o all'esame di Stato la/lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122 (deroghe);
- votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le/gli studenti che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dall'art. 2 punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le/gli studenti che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Attribuzione del credito scolastico

Ai sensi dell'art. 15 del **D.lgs. n. 62/2017**, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le/tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente alle/agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.

Con la tabella di cui all'allegato A del **D.lgs. n. 62/2017** è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle/dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.



AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL'ANNO SUCCESSIVO/ALL'ESAME DI STATO

La **non ammissione** all'anno successivo o all' Esame di Stato **dovrà essere motivata** con un giudizio analitico che evidenzi le lacune a livello di partecipazione, di conoscenze, abilità e competenze e che espliciti l'iter che ha determinato l'esito negativo (es. comunicazioni alle famiglie, convocazioni dei genitori, mancata partecipazione ai corsi di recupero, ripetute note disciplinari etc.).

Vista la rilevanza del suddetto giudizio di non ammissione, si invitano le/i coordinatrici/coordinatori di classe , sentite/i le/i colleghe/collegli del Consiglio di classe, a predisporre in tempo utile le bozze dei giudizi di non ammissione da sottoporre al Consiglio di classe in sede di scrutinio.

Le/i coordinatrici/coordinatori di classe il giorno **15 Giugno 2019, Sabato**, dalle ore 9.00 alle ore 12 riceveranno, nelle rispettive sedi, le famiglie delle/degli studenti con giudizio sospeso per la consegna

- delle lettere stampate in sede di scrutinio;
 - degli eventuali lavori individualizzati da svolgere durante l'estate;
- e per l'acquisizione
- delle intenzioni della famiglia-della/dello studente maggiorenne circa la frequenza dei corsi di recupero;

Si rimanda nel merito alla Comunicazione trasmessa alle famiglie con l'indicazione degli adempimenti finali a.s.2018/2019 e allegata alla C.I.n.215 del 28 Maggio 2019.

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Daniela Verdi